

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00241/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2025, proposto da:

Miria Consorti, Katia Giorgetti, Massimo Iavarone, Maria Rebecca Marcozzi, e Samuela Mogetta, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Silvia Di Nicolantonio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

1. dell'Avviso M.I.M. – U.S.R. per le Marche prot. n. 322 del 14.02.2025 e del

relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;

2. Dell'Avviso prot. n. 558 del 19.03.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha reso noto il calendario dello svolgimento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;

3. Dell'Avviso prot. n. 645 del 08.04.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 08.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti;

4. Dell'Avviso prot. n. 667 del 11.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 11.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti;

5. Dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso de quo;

6. Dei giudizi negativi comminati ai ricorrenti in relazione alla prova scritta sostenuta, che hanno cagionato il loro mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche;

7. Del verbale della riunione del 14.02.2025 di scioglimento dell'anonimato, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti;

8. Del verbale del 16.01.2025 di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per gli odierni

ricorrenti;

9. Dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i predetti;

10. Dei Verbali di aula relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte loro lesiva;

11. Di tutti i verbali acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte in cui vi hanno preso parte Commissari versanti in situazione di incompatibilità;

12. Della Nota M.I.M. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 73805 del 26.03.2025 e dei relativi allegati con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso, in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata, copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti della prova scritta e relativo collaudo, nonché copia del verbale di estrazione in piattaforma CINECA, nella parte lesiva per i ricorrenti per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità;

13. Dei verbali n. 1 del 17.10.2024, n. 2 del 23.10.2024, n. 3 del 25.10.2024 e n. 4 del 25.10.2024, acquisiti mediante accesso agli atti, con i quali il Comitato Tecnico Scientifico ha proceduto al collaudo dei quesiti costituenti la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;

14. Del verbale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 179033 del 28.10.2024, trasmesso in riscontro all'istanza di accesso agli atti di cui al prot. n. 73805 del 26.03.2025, recante l'estrazione dei quesiti della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;

15. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 recante bando di indizione del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, all'art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta;

16. Per quel che occorrer possa, del D.M. 13.10.2022 n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta;

17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo per la regione Marche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di notifica per pubblici proclami depositata unitamente al ricorso avente ad oggetto la richiesta di ripetizione della prova scritta del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G.M. M.I.M. n.2788/2023;

Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento autorizzando pertanto l’integrazione del contraddittorio, attraverso notifica diretta per pubblici proclami del ricorso nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell’avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

Ritenuto di disporre che la notifica sia effettuata per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a.;

Ritenuto che, al fine di assicurare le esigenze di effettività della tutela dei controinteressati, la notifica per pubblici proclami dovrà avvenire con l’osservanza degli specifici accorgimenti meglio precisati a seguire:

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte ricorrente rivolta all’ dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell’Amministrazione stessa nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti, unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà

allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono stati ammessi alla prova orale, così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei termini di cui in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 22 aprile 2025.

Il Presidente
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO